



8 novembre 2018  
O. Belli

## Conferenza Unificata dell'8 novembre 2018

3) *Parere, ai sensi dell'articolo 2, comma 3 e dell'articolo 9, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sullo schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 n. 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.*

### PROPOSTA DI EMENDAMENTO

Lo schema di decreto in esame è volto a recepire, nell'ordinamento italiano, la direttiva 2014/55/UE relativa alla fatturazione elettronica negli appalti pubblici.

In particolare, l'articolo 3:

- introduce nella legislazione nazionale l'obbligo disposto dalla direttiva 2014/55/UE, di ricevere ed elaborare le fatture elettroniche, emesse a seguito dell'esecuzione di contratti pubblici di appalto, che sono conformi allo standard europeo sulla fatturazione elettronica. Il contenuto informativo del formato europeo è equivalente a quello del formato italiano, ma i formati di rappresentazione sono differenti
- rimanda la definizione delle regole tecniche relative alla gestione delle fatture elettroniche ad un provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate e fa esplicito riferimento al DM n. 55 del 2013 assicurando, ipso facto, che **la gestione delle fatture europee sarà uniforme all'attuale gestione delle fatture in formato nazionale;**
- prevede che **la ricezione delle fatture continui ad avvenire attraverso il Sistema di Interscambio**, gestito dall'Agenzia delle entrate.

**L'esame tecnico del provvedimento non ha escluso la presenza di ulteriori oneri in capo ai Comuni.** Questi, infatti, dovranno:

1. intervenire per l'estrazione della porzione FatturaPA dall'oggetto che la contiene e che sarà scambiato con SdI;
2. adeguare le modalità di conservazione sostitutiva, considerata la scelta progettuale di inviare le fatture tradotte assieme alla fattura originale.

Si rappresenta, conseguentemente, **la necessità che le regole tecniche siano individuate con il contributo degli Enti Locali**, con particolare riguardo al punto 2, così da poter affrontare e risolvere, in maniera sostenibile per i Comuni, sia le questioni legate alla conservazione sostitutiva (entrambi i file corrispondenti alla stessa fattura dovranno essere conservati? Quale è l'applicativo, per il quale pure esiste obbligo di conservazione, che consente la lettura del file originale firmato dal fornitore? e così via) sia quelle legate ai profili di responsabilità.

Quanto al secondo punto, si evidenzia che SdI, consegnando all'ente un oggetto diverso dalla fattura emessa dal fornitore, rinuncia, ipso facto, al suo attuale ruolo di semplice "postino" e dovrà garantire gli enti, impreparati rispetto al formato europeo, circa l'equivalenza di utilizzo della fattura tradotta in luogo della fattura originale.



In proposito, non si comprende la scelta di inviare la fattura tradotta assieme alla fattura originale. Va, al riguardo, segnalata la possibilità, già prevista dal progetto "E-IGOR", nel cui ambito rientrano gli adeguamenti dell'infrastruttura nazionale alla norma europea e a cui la relazione tecnica fa esplicito riferimento, che SdI trasmetta un solo file e "che la PA possa scegliere il formato in cui ricevere le fatture" (<https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/fatturazione-elettronica/progetto-cef-eigor>). **Questa scelta, infatti, minimizzerebbe i costi in capo ai Comuni e non solleverebbe alcuna confusione sulle responsabilità.**

Per quanto detto, si ritiene di appoggiare l'emendamento già proposto dalla Conferenza delle Regioni relativo all'istituzione di un tavolo tecnico permanente "per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3" prevedendo, tuttavia, di elevare da due a tre il numero di componenti in rappresentanza delle Autonomie Locali.

Di seguito il testo dell'emendamento.

Emendamento:

All'art. 4 vengono aggiunti, dopo il comma 1, i seguenti commi 2 e 3:

*"2. Per l'attuazione degli obblighi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 3 viene istituito entro trenta giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento presso l'Agenzia per l'Italia Digitale un tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica con le seguenti finalità:*

- *aggiornamento delle regole tecniche e delle modalità applicative di cui al comma 3 dell'art. 3;*
- *monitoraggio della corretta applicazione delle stesse;*
- *valutazioni degli impatti per la pubblica amministrazione e di quelli riflessi per gli operatori economici;*
- *raccordo e coinvolgimento, fin dalla fase di definizione, di tutte le iniziative legislative ed applicative in materia di fatturazione e appalti elettronici.*

*3. Il tavolo tecnico permanente per la fatturazione elettronica è composto da: un rappresentante dell'Agenzia per l'Italia Digitale, due rappresentanti del MEF, uno per l'Agenzia delle Entrate-Riscossione, tre per la Conferenza delle Regioni, tre per le Autonomie Locali."*

